



36548/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1480/2021
EUGENIA SERRAO		UP - 23/09/2021
DANIELE CENCI		R.G.N. 4521/2021
GIUSEPPE PAVICH	- Relatore -	
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 26 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Monza il 16 febbraio 2018 nei confronti di (omissis) in relazione al reato a lui ascritto ex art. 186, comma 7, Codice della Strada, da lui commesso in (omissis) il 5 settembre 2016 per avere lo stesso, dopo essere stato fermato mentre era alla guida di un veicolo, rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (omissis), deducendo un unico motivo, teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* cod.pen.: l'esponente, a premessa del suo motivo di ricorso, richiama la giurisprudenza apicale di legittimità che indica le condizioni alle quali il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici può essere dichiarato non punibile per particolare tenuità, e ripercorre le circostanze in cui il reato veniva accertato, evidenziando che il rifiuto espresso dal (omissis) ebbe breve durata in quanto l'imputato, dopo un colloquio telefonico con un suo superiore in ambito lavorativo, tornò sulla sua decisione e si dichiarò disponibile all'accertamento, a fronte del quale però gli operanti, ritenendo già integrato il reato, decidevano di non provvedere alla misurazione etilometrica. Il deducente censura la motivazione della decisione di rigetto da parte della Corte ambrosiana, che ha ritenuto che l'istituto non potesse essere applicato al reato contestato in quanto il (omissis) aveva deciso di non sottoporsi all'accertamento perché a suo dire sapeva che sarebbe stato trovato positivo, ciò che denoterebbe un certo spirito di ribellione e una scarsa respiscenza da parte dell'imputato: motivazione che però, a giudizio del ricorrente, non si confronta con le circostanze concrete del fatto di che trattasi, nell'ambito del quale non vi è stata alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, a fronte dell'incensuratezza dell'imputato e della pena a lui applicata in corrispondenza con i minimi edittali e con concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato.

Come correttamente osservato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., é compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento



alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada (Sez. U, n. 13682/2016 del 25/02/2016, Coccimiglio). L'assunto del consesso apicale si fonda sulla considerazione che, *«essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto»*; di tal che *«l'illecito di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada sanziona il rifiuto di sottoporsi all'indagine alcolimetrica volta all'accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo. In conseguenza, la lettura della "ratio" e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si confrontasse con l'intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall'altro. In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione»*.

Perciò, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art.131-*bis* cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati: di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è stata perciò ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (vds. la già citata Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595).

Alla luce di tali principi, va osservato che nella specie non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod.pen.. Le circostanze in cui il (omissis) veniva fermato sono state solo sommariamente indicate nella sentenza impugnata, che nella narrativa fa un accenno al superamento di un semaforo rosso, senza indicazione del luogo e dell'orario della violazione, e a un'infrazione per eccesso di velocità di cui non è stata però dettagliata la gravità; né il vuoto



motivazionale sul punto é colmato dalla lettura della sentenza di primo grado, ancor più sintetica nel contestualizzare il fatto. Peraltro, di tali circostanze – che sarebbero state tipizzanti della maggiore o minore gravità del fatto complessivamente considerato - non vi é traccia nella specifica motivazione resa dalla Corte ambrosiana per giustificare il diniego della causa di non punibilità, a fronte del fatto che certamente vi é stata la conferma di un trattamento sanzionatorio particolarmente mite (rapportato anzi ai minimi edittali, a conferma di un giudizio di non particolare gravità del fatto), tanto più che il (omissis), dopo l'iniziale rifiuto, si convinse poi a sottoporsi all'accertamento etilometrico. Risulta pertanto arbitraria, oltreché contraddittoria, la motivazione dei giudici dell'appello nell'escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della manifestata consapevolezza, da parte del (omissis), che il controllo etilometrico ove esperito avrebbe dato esito positivo: all'evidenza ciò non comportava un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sia perché la spiegazione del rifiuto non può, di per sé, rendere più biasimevole il rifiuto stesso (specie rispetto a chi di quest'ultimo non dia alcuna giustificazione); sia perché le conseguenze sanzionatorie del rifiuto sono identiche a quelle della violazione più grave in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera C, cod.strada). Ma, soprattutto, manca radicalmente nella motivazione del diniego la valutazione complessiva e contestuale del fatto che, nella richiamata giurisprudenza apicale di legittimità, é indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in discorso.

2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata va annullata – limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)

Il Presidente
(Emanuele Di Salvo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 8/10/2021

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

